

Il 1 settembre 2023 è entrato in vigore il Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale, adottato con Decreto 4 agosto 2023 n. 109 del Ministero della Giustizia.

Nell'invitare a leggere attentamente le nuove disposizioni, si richiamano le principali novità, relative in particolare al periodo transitorio.

Iscrizioni presentate dopo il 1 settembre 2023.

Sono integralmente regolate dalla nuova disciplina. In particolare, la domanda di iscrizione dovrà essere presentata secondo quanto disposto dall'art. 5 e dovrà contenere i requisiti previsti dall'art. 4.

Soggetti già iscritti

Coloro che risultano già iscritti alla data del settembre mantengono l'iscrizione nella categoria richiesta, salvo la revisione (v. infra)

Soggetti già iscritti che intendono ampliare l'ambito di appartenenza

L'art. 4 c. 7 del Regolamento consente l'iscrizione, nell'ambito del medesimo albo, in più categorie o settori di specializzazione, quando sono soddisfatti i requisiti previsti per ciascuno di essi.

Tale possibilità, prevista per le nuove iscrizioni, è estesa anche a coloro che risultano già iscritti.

Questi possono chiedere essere inseriti a) in uno o più settori di specializzazione della categoria di appartenenza o b) in una diversa categoria.

A tal fine l'istanza dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva contenente le indicazioni richieste dall'articolo 5, commi 1 e 2, e i titoli e i documenti utili a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 (ovviamente per il settore o la categoria ulteriore richiesta).

L'estensione della domanda ad una diversa categoria sarà soggetta al pagamento dei bolli e della tassa di concessione governativa.

Domande presentate prima dell'entrata in vigore del Regolamento e non ancora esaminate

Nel caso in cui l'aspirante abbia depositato la domanda prima del 1 settembre e la stessa non sia stata ancora esaminata, egli sarà tenuto provvedere ad integrarla secondo le indicazioni previste dagli artt. 4 e 5 (si richiama in particolare l'attenzione sulla specifica competenza tecnica), nei termini indicati dal comma 5 dell'art. 5, vale a dire **entro il 31 ottobre 2023.**

Domande incomplete non saranno prese in considerazione.

Revisioni

Le revisioni dell'albo sono regolate dalle disposizioni previgenti. Si segnala, tuttavia, la necessità che sia documentato il rispetto degli obblighi formativi previsto dall'art. 6 c. 1.